

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2026

275/2026/A

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DEL D.P.C.M. 23 AGOSTO 2022, N. 143, ALL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1397^a riunione del 30 luglio 2026

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, come successivamente modificata e integrata;
- il d.P.R. 29 dicembre 2025, che ha disposto la nomina del Collegio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), per il settennato 2026-2032 (V Consiliatura), con effetto dal 1° gennaio 2026;
- il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'articolo 6 comma 3;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'articolo 23ter;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, recante “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali” in attuazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: D.P.C.M. 23 marzo 2012);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici ed in particolare l'articolo 1, comma 596;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143, recante “Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento

- spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici” (di seguito: D.P.C.M. 23 agosto 2022);
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2022 applicativa del D.P.C.M. 23 agosto 2022;
 - il Regolamento di organizzazione e funzionamento (di seguito: Regolamento di organizzazione) dell’Autorità, approvato con deliberazione 12 maggio 2023, 201/2023/A;
 - la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2025, 549/2025/A, di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2026;
 - le decisioni assunte dal Collegio dell’Autorità nella riunione 1387a del 19 maggio 2026 e nella riunione 1391a del 18 giugno 2026,

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 2, c. 11, legge 481/95 prevede che “[l]e indennità spettanti ai componenti delle Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro”. Con riferimento all’Autorità, la disposizione ha ricevuto una prima attuazione col D.P.C.M. 16 maggio 1998 il quale prevede(va) che “le indennità spettanti al presidente e ai componenti dell’Autorità [...] sono equiparate al trattamento economico complessivo previsto [...] per il presidente ed i giudici della Corte costituzionale”;
- la predetta disciplina è stata successivamente modificata dal D.P.C.M. 23 marzo 2012, adottato in attuazione dell’art. 23ter del decreto-legge 201/2011, il quale delegava il Presidente del Consiglio dei Ministri “previo parere delle competenti Commissioni parlamentari” ad definire “il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali [...] stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione [...]”;
- il D.P.C.M. 23 marzo 2012, all’art. 7, ha determinato (con effetto decorrente dall’entrata in vigore del medesimo decreto) “il trattamento annuale” delle Autorità indipendenti, tra cui anche “del Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
- il decreto-legge 66/2014, all’art. 13, co. 1, ha disposto che “[a] decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli [...] 23-ter del decreto-legge [201/2011], è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli [...] 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo [...]”;

- la Corte Costituzionale, con sentenza 135/2025, ha dichiarato la sopravvenuta illegittimità costituzionale del citato art. 13, co. 1, del decreto-legge 66/2014 (*“solo a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della [medesima sentenza], e senza effetti retroattivi”*), nella parte in cui *“indica il limite massimo retributivo nell'importo di euro 240.000,00 [...], anziché nel trattamento economico onnicomprensivo spettante al primo presidente della Corte di Cassazione, che rappresenta il parametro per l'individuazione del tetto retributivo da parte di un dPCM, previo parere delle competenti commissioni parlamentari”*;
- la Corte Costituzionale ha stabilito che *“dal giorno successivo alla pubblicazione [della sentenza 135/2025] non si potrà che far riferimento, allo stato, all'ultimo decreto approvato in attuazione dell'art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, ossia al dPCM 23 marzo 2012, come integrato dalla richiamata circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 3 del 2014...”* (cfr. § 5.2 della motivazione).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- Il D.P.C.M. 23 agosto 2022 disciplina la materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici;
- il D.P.C.M. 23 agosto 2022, ha stabilito, all'articolo 5, che i compensi *“sono definiti sulla base dell'applicazione di un criterio di gradualità che tiene conto delle dimensioni economico-patrimoniali degli enti, della complessità gestionale degli stessi, del ruolo e del numero degli organi [...] ordinati in cinque classi dimensionali, come individuate dalla tabella A, di cui all'allegato I”*;
- l'art. 10 del D.P.C.M. 23 agosto 2022, inoltre, prevede una speciale procedura, nel caso di *“organi di enti con elevato profilo strategico”*, attivabile quando l'applicazione dei predetti criteri (ex artt. 5 e 6) *“non risultasse idonea a consentire una adeguata definizione degli emolumenti da riconoscere agli organi di amministrazione e controllo”* (art. 10, co. 1). In ogni caso, si prevede che il compenso definitivamente previsto in esito alla procedura speciale non può eccedere il limite sancito *dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214* (art. 10, c. 4);
- il D.P.C.M. 23 agosto 2022 prevede all'art. 12 che *“Le autorità indipendenti determinano gli emolumenti spettanti ai componenti dei propri organi di amministrazione e controllo, in coerenza con i criteri di cui al presente regolamento e deliberano autonomamente la procedura di cui all'articolo 10.”*;
- il D.P.C.M. 23 agosto 2022 prevede all'art. 13 che *“I compensi fissati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere applicati dagli enti fino alla scadenza dei relativi mandati fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, e, comunque, fino a nuova determinazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.”*

RITENUTO CHE:

- il sistema delle classi dimensionali previsto dagli artt. 5 e 6 del D.P.C.M. 23 agosto 2022 potrebbe non apparire adeguato, in ragione della rilevanza strategica dell'Autorità e dell'impatto, tra l'altro, delle proprie determinazioni nell'ambito dei mercati regolati dell'energia, delle reti e dell'ambiente;
- la rilevanza strategica delle autorità indipendenti è confermata dal testo della circolare 29 dicembre 2022 applicativa del D.P.C.M. 23 agosto 2022, la quale illustra le norme sulle autorità indipendenti nell'ambito del § 8 dedicato alla "Disciplina per la determinazione dei compensi di organi di amministrazione e controllo di elevato profilo strategico [...]".

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'applicazione del D.P.C.M. 23 agosto 2022 richiede, pertanto, un'attività istruttoria per verificare la compatibilità degli artt. 5 e 6 del regolamento all'Autorità e la sussistenza dei presupposti per procedere ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. stesso

DELIBERA

1. di dare avvio al procedimento per la verifica dei presupposti e delle modalità applicative del D.P.C.M. 23 agosto 2022 all'Autorità;
2. di dare mandato al Direttore DAGR, di concerto con il Direttore DLEG, alla gestione del procedimento, informando il Collegio di ogni sviluppo conseguente, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 e dall'art. 13 del D.P.C.M. 23 agosto 2022;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua